



REGIONE DEL VENETO

REFERENDUM

**REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
SULL'AUTONOMIA DEL VENETO
DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017**

**ISTRUZIONI
PER LE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI DI SEZIONE**

ATTENZIONE

**Le operazioni di votazione si svolgono la domenica,
dalle ore 7 alle ore 23
(art. 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15)**

Avvertenze

Il *referendum* regionale consultivo sull'autonomia del Veneto è disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rammenta che, per quanto non espressamente previsto dalle leggi regionali citate, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

Si ricorda che la proposta di *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La proclamazione dei risultati del *referendum* è demandata all'Ufficio centrale per il *referendum*.

(Cfr. artt. 2 e 3 legge regionale n. 15/2014 e art. 20 legge regionale n. 1/1973)

Si rammenta la necessaria accurata lettura delle istruzioni relative alle operazioni dell'Ufficio di sezione.

Si rammenta, altresì, che l'art. 3, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 stabilisce, all'ultimo periodo, che "*Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23*".

Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

- a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge;
- b) i dati numerici da riportare nel verbale siano con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici provinciali per il *referendum* per le operazioni di competenza;
- c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

In caso di svolgimento contemporaneo di votazioni gli uffici di sezione devono fare attenzione a tener distinto il materiale relativo a ciascuna votazione.

INDICE

PARTE PRIMA IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO I

La composizione del seggio elettorale

§ 1. Composizione del seggio e validità delle operazioni	pag. 8
§ 2. Obblighi e sanzioni	pag. 8
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale	pag. 8

CAPITOLO II

Il presidente del seggio

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente	pag. 8
§ 5. Compiti e poteri del presidente	pag. 8
§ 6. Poteri di polizia del presidente	pag. 9

CAPITOLO III

Il vicepresidente del seggio

§ 7. Funzioni del vicepresidente	pag. 9
--	--------

CAPITOLO IV

Gli scrutatori

§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori	pag. 10
§ 9. Compiti degli scrutatori	pag. 10
§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori	pag. 10
§ 11. Potere di decisione degli scrutatori	pag. 10

CAPITOLO V

Il segretario del seggio

§ 12. Nomina del segretario	pag. 10
§ 13. Compiti del segretario	pag. 11
§ 14. Verbale delle operazioni del seggio	pag. 11

CAPITOLO VI

Il seggio ospedaliero, il seggio speciale e il seggio volante

§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero	pag. 11
§ 16. Costituzione del seggio speciale	pag. 11
§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale	pag. 11
§ 18. Il segretario del seggio speciale	pag. 12
§ 19. Compiti del seggio speciale	pag. 12
§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante	pag. 12

CAPITOLO VII

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici

§ 21. Designazione dei rappresentanti	pag. 12
§ 22. Facoltà dei rappresentanti	pag. 13
§ 23. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti	pag. 13
§ 24. Sanzioni per i rappresentanti	pag. 14

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII

Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio

§ 25. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio	pag. 15
§ 26. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori	pag. 15
§ 27. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti	pag. 16
§ 28. Arredamento della sala della votazione	pag. 16
§ 29. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche	pag. 17
§ 30. Custodia della sala della votazione	pag. 17

CAPITOLO IX

La costituzione del seggio

§ 31. Insediamento dei componenti del seggio	pag. 18
§ 32. Ammissione dei rappresentanti dei partiti	pag. 18
§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione	pag. 18
§ 34. Accesso nella sala della votazione	pag. 18

CAPITOLO X

Sanzioni penali

§ 35. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi	pag. 19
§ 36. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione e di scrutinio	pag. 19
§ 37. Chi può promuovere l'azione penale	pag. 19

CAPITOLO XI

Le operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

§ 38. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione	pag. 19
§ 39. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione	pag. 19

CAPITOLO XII

La costituzione del seggio speciale e le operazioni preliminari del seggio speciale e del seggio volante

§ 40. Insediamento dei componenti del seggio speciale	pag. 20
§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale	pag. 20
§ 42. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante	pag. 20
§ 43. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante	pag. 20

CAPITOLO XIII

Autenticazione delle schede di voto

§ 44. Colore delle schede di voto	pag. 21
§ 45. Autenticazione delle schede: firma e timbratura	pag. 21
§ 46. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione	pag. 21
§ 47. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare	pag. 21
§ 48. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione	pag. 21
§ 49. Timbratura delle schede	pag. 21
§ 50. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala	pag. 22

PARTE TERZA
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV

Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

§ 51. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica	pag. 23
§ 52. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale	pag. 23
§ 53. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale	pag. 23

CAPITOLO XV

Le operazioni di votazione

§ 54. Apertura della votazione	pag. 23
--------------------------------------	---------

§ 55. Ammissione degli elettori alla votazione	pag. 23
§ 56. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	pag. 24
§ 57. Identificazione degli elettori.....	pag. 24
§ 58. Presentazione di altra documentazione.....	pag. 25
§ 59. Consegna della scheda e della matita all'elettore	pag. 25
§ 60. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	pag. 25
§ 61. Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del Seggio	pag. 25
§ 62. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	pag. 26

CAPITOLO XVI

Procedure speciali di voto e agevolazioni per determinate categorie di elettori iscritti nelle liste elettorali del Veneto

§ 63. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco	pag. 26
§ 64. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti dei partiti o gruppi politici; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	pag. 26
§ 65. Militari delle Forze armate, appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	pag. 27
§ 66. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco	pag. 27
§ 67. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche	pag. 27
§ 68. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore	pag. 28

CAPITOLO XVII

Casi anomali nel corso della votazione

§ 69. Elettore che viene allontanato dalla cabina	pag. 30
§ 70. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore	pag. 30
§ 71. Elettore che non restituisce la scheda	pag. 30
§ 72. Elettore che non vota nella cabina	pag. 30
§ 73. Scheda deteriorata	pag. 30
§ 74. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto	pag. 31
§ 75. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta	pag. 31

CAPITOLO XVIII

Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura

§ 76. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere	pag. 31
§ 77. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura	pag. 32

CAPITOLO XIX

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

§ 78. Votazione dei detenuti	pag. 33
§ 79. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	pag. 33

CAPITOLO XX

Votazione degli elettori presso il loro domicilio

§ 80. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio	pag. 33
§ 81. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente.....	pag. 34
§ 82. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede	pag. 34
§ 83. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale	pag. 34
§ 84. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza	pag. 35

CAPITOLO XXI

Chiusura della votazione

§ 85. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica - Chiusura della votazione	pag. 35
§ 86. Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative	pag. 35

CAPITOLO XXII

Le operazioni di accertamento da compiere prima di iniziare lo scrutinio

§ 87. Accertamento del numero degli elettori	pag. 35
§ 88. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte	pag. 35

§ 89. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero degli elettori e delle elettrici che si presentano a votare (registro dei votanti)	pag. 36
§ 90. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione	pag. 36
§ 91. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio	pag. 37
§ 92. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate (autenticate e non autenticate) e i registri	pag. 37

PARTE QUARTA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII

Le operazioni preliminari allo scrutinio

§ 93. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	pag. 38
---	---------

CAPITOLO XXIV

Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

§ 94. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio	pag. 38
§ 95. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 14 del lunedì	pag. 38

CAPITOLO XXV

Salvaguardia della validità del voto

§ 96. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto	pag. 38
---	---------

CAPITOLO XXVI

Le operazioni di scrutinio

§ 97. Inizio dello scrutinio	pag. 40
§ 98. Spoglio e registrazione dei voti	pag. 40
§ 99. Casi di nullità. Schede bianche	pag. 40
§ 100. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio	pag. 40
§ 101. Voti contestati	pag. 41
§ 102. Operazioni di controllo dello spoglio	pag. 41
§ 103. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale	pag. 41
§ 104. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale	pag. 42
§ 105. Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati della votazione e dello scrutinio	pag. 42
§ 106. Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio	pag. 42

CAPITOLO XXVII

Riconsegna del materiale elettorale

§ 107. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale	pag. 43
§ 108. Confezione del plico con il materiale da restituire	pag. 43

Riepilogo plichi da confezionare	pag. 44
--	---------

Istruzioni

PARTE PRIMA
IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO I
LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

§ 1. Composizione del seggio e validità delle operazioni

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e tre scrutatori. Il numero degli scrutatori è aumentato a quattro nei seggi nella cui circoscrizione si deve raccogliere il voto di elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto o di elettori ammessi a votare a domicilio.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

(Cfr. art. 19, primo comma, legge n. 352/1970; art. 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 2 legge n. 199/1978)

§ 2. Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

È punito con la multa da 309 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 40, primo comma, e 108 T.U. n. 361/1957)

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO II
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della Corte d'appello.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(Cfr. art. 19, primo comma, legge n. 352/1970; artt. 35, commi primo e quinto, e 40, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

Pertanto, se la domenica il sindaco o suo delegato dovesse assentarsi, per sopravvenuto impedimento, il vicepresidente deve assumere le funzioni di presidente.

§ 5. Compiti e poteri del presidente

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;

- contestazioni e nullità dei voti.

(Cfr. artt. 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

La decisione del presidente è definita dalla legge “provvisoria”, in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito all’Ufficio centrale per il *referendum*.

(Cfr. art. 23 legge n. 352/1970)

Inoltre, le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall’Ufficio provinciale per il *referendum*.

(Cfr. Legge regionale n. 1/1973; cfr. art. 21, terzo comma, legge n. 352/1970)

§ 6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell’adunanza.

A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria¹ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.

In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l’intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori.

Il presidente ha anche compiti di polizia all’esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento referendario possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l’allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell’espressione del voto o che non rispondono all’invito di restituire la scheda riempita. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio. Si veda per tale evenienza il paragrafo 69.

(Cfr. art. 44 T.U. n. 361/1957)

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 50.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

(Cfr. art. 19, primo comma, legge n. 352/1970; artt. 40, secondo comma, e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

1 - Si riporta l’art. 57 (*Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria*) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

“1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”.

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

(Cfr. art. 4-bis D.P.R. n. 223/1967; art. 6 legge 8 marzo 1989, n. 95)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.

In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti iscritti nelle liste elettorali del comune:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti dei partiti;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957.

(Cfr. art. 41, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio. Tali operazioni, infatti, si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nella notte tra il sabato e la domenica.

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il giorno precedente hanno svolto le funzioni di scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene che questi possano riassumere le predette funzioni.

Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede (§ 45 e § 47);
- registrare gli elettori che si presentano a votare (§ 58);
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (§ 93 e § 98);
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 106).

§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento referendario, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(Cfr. art. 44, settimo comma, 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 11. Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

(Cfr. art. 44, quinto comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO V IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

§ 12. Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957.

(Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

§ 13. Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila il verbale e l'estratto del verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 90, § 92 e § 106).

§ 14. Verbale delle operazioni del seggio

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale [modello n. 13 (Ref.)].

Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.

Deve essere compilato altresì un estratto del verbale stesso [modello n. 14 (Ref.)].

Nel verbale e nell'estratto del verbale di ogni seggio sono accertati e dichiarati i risultati del *referendum*.

Sulla base dei verbali di ciascun seggio, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il *referendum* adempiono ai loro rispettivi compiti per proclamare i risultati referendari.

È quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale, sia tra il verbale stesso e il suo estratto.

Nel modello di verbale predisposto, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.

Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso.

In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

(Cfr. art. 104 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO VI

IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.

(Cfr. art. 52 T.U. n. 361/1957)

§ 16. Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(Cfr. art. 9 legge n. 136/1976)

§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio (§ 4 e § 8).

§ 18. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Cfr. art. 9, terzo comma, legge n. 136/1976)

§ 19. Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede.

(Cfr. art. 9, settimo comma, legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare. Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

(Cfr. art. 53 TU. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI

§ 21. Designazione dei rappresentanti

I partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale possono designare, presso ogni seggio propri rappresentanti.

(Cfr. art. 17 legge regionale n. 1/1973)

L'articolo 17, terzo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 stabilisce che alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum*, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio regionale, con i diritti e le facoltà che la legge concede al rappresentante di lista.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 17 della legge regionale n. 1/1973, la designazione di tale rappresentante per i seggi è effettuata:

- a) direttamente da parte del Presidente o Segretario provinciale del partito o gruppo politico presente in Consiglio regionale;
- b) da persona delegata, con mandato autenticato da notaio, da parte del Presidente o Segretario provinciale del partito o gruppo politico presente in Consiglio regionale.

Le designazioni effettuate dal Presidente o Segretario provinciale del partito o gruppo politico presente in Consiglio regionale, o dalla persona delegata da questi ultimi, sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990².

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

² - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ... i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio:

- l'elenco delle persone già delegate con mandato che non hanno ancora designato rappresentanti;
- l'elenco dei partiti o gruppi politici che, direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve godere del diritto di elettorato attivo;
- 2) il rappresentante deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 3) l'atto di designazione dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del Presidente o Segretario provinciale del partito o gruppo politico presenti in Consiglio regionale, o della persona delegata da questi a designare, deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;
- 4) l'atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/gruppo politico.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 possono esercitare la funzione di autenticare le firme nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari; le designazioni possono tuttavia riferirsi anche a seggi elettorali ubicati in comuni (o altre più vaste circoscrizioni territoriali) al di fuori del territorio di competenza del pubblico ufficiale.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti designati per il proprio seggio.

(Cfr. art 17 legge regionale n. 1/1973; art. 19, secondo e terzo comma, legge n. 352/1970; artt. 25, primo comma, e 30, n. 6, TU. n. 361/1957)

§ 22. Facoltà dei rappresentanti

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappresentante, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio regionale, secondo le modalità indicate con apposita circolare o nota informativa;
- c) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- d) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

(Cfr. artt. 26, primo comma, 48, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, TU. n. 361/1957)

I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in G. U. n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. art. 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 53, primo comma, TU. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. art. 64, ultimo comma, TU. n. 361/1957)

§ 23. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici – al pari dei componenti del seggio – durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 TU. n. 361/1957)

§ 24. Sanzioni per i rappresentanti

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti dei partiti o gruppi politici che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

(Cfr. artt. 26, secondo comma, e 104, sesto comma, T.U. n. 361/1957)

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 25. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

La mattina del giorno di insediamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- 1) il pacco sigillato delle schede di votazione;
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) la copia della predetta lista da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
- 5) il manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale è riportato integralmente il testo del quesito sottoposto a *referendum*, da affiggere nella sala della votazione;
- 7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 8) le designazioni dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici già presentate al segretario comunale; l'elenco delle persone già delegate con mandato del presidente/segretario di partito/gruppo politico che non hanno ancora designato rappresentanti; l'elenco dei partiti o gruppi politici che direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti al presidente del seggio;
- 9) un'urna destinata a contenere le schede votate;
- 10) una scatola di cartone o altro materiale in cui tenere le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 11) le matite copiative per l'espressione del voto;
- 12) i registri, maschile e femminile dei votanti;
- 13) gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 14) gli oggetti di cancelleria e il materiale occorrenti per le esigenze del seggio.

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale [modello n. 11 (Ref.)] in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al sindaco o suo delegato.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio dopo la costituzione del seggio.

(Cfr. art. 30 D.P.R. n. 361/1957)

§ 26. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori

Il presidente, oltre al materiale di cui al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi degli elettori previsti dalle norme vigenti e, in particolare:

- 1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco;
(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)
- 3) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;
- 4) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;
- 5) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;
(Cfr. artt. 32, primo comma, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967)
- 6) elettori naviganti (marittimi e aviatori) della sezione che hanno chiesto di votare in altro comune in cui si trovano per motivi di imbarco;
(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)
- 7) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:
 - a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;
 - b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altri comuni;
 - c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali, dello stesso comune o di altri comuni, aventi dimora nel territorio della sezione.
(Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006)

§ 27. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

- 1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;
- 2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e i registri, maschile e femminile dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;
- 3) un bollo di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante. I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente di seggio: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 51, 52 e 53 TU. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1 D.L. n. 1/2006)

§ 28. Arredamento della sala della votazione

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori.

(Cfr. art. 42, primo, secondo e terzo comma, TU. n. 361/1957)

b) Tavolo del seggio

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti dei partiti o gruppi politici possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

L'urna è collocata sul tavolo in maniera da essere sempre visibile a tutti.

(Cfr. art. 42, quarto comma, TU. n. 361/1957)

c) Cabine per l'espressione del voto

In ogni seggio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

(Cfr. art. 42, quinto e sesto comma, TU. n. 361/1957)

d) Urne per la votazione

In ogni seggio deve esserci un'urna destinata a ricevere le schede votate.

L'urna è di cartone o altro materiale previsto e deve riportare una etichetta con la scritta «*Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto*». Tale etichetta adesiva sarà fornita con il materiale elettorale.

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e la domenica sera, al termine delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

È opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità dell'urna e la fornitura di quanto occorre per chiuderla e sigillarla.

e) Scatola di cartone per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione

Mentre l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita scatola di cartone o altro materiale.

f) Disposizione dell'urna e della scatola sul tavolo della sezione

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre sul tavolo, nel modo ritenuto più funzionale, l'urna e scatola di cartone o altro materiale.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

h) Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

§ 29. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale è riportato il quesito referendario;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante dei partiti o gruppi politici;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve altresì controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
- in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo ³.

§ 30. Custodia della sala della votazione

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

³ - Il simbolo è riportato in nota alla legge n. 15/1991.

§ 31. Insediamento dei componenti del seggio

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina. Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si veda al paragrafo 8.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al paragrafo 8.

(Cfr. art. 19, primo comma, legge n. 352/1970; artt. 30, n. 5, 41 e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 32. Ammissione dei rappresentanti dei partiti

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio rappresentanti dei partiti o gruppi politici in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e della regolarità della loro designazione, con le modalità di cui al paragrafo 21.

La presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 21. Dell'intervento dei rappresentanti deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. legge regionale n. 1/1973; cfr. art. 19, primo e secondo comma, legge n. 352/1970; art. 25, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che hanno diritto di votare nella sezione.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge.

(Cfr. art. 44, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

§ 34. Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo 6.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.

(Cfr. artt. 42, terzo comma, 43, secondo comma, e 44 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO X
SANZIONI PENALI

§ 35. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi

Al momento dell'insediamento del seggio, è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima precisione e imparzialità;
- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale.

(Cfr. artt. 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 T.U. n. 361/1957)

§ 36. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione e di scrutinio

Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso il seggio.

(Cfr. artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 T.U. n. 361/1957)

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

§ 37. Chi può promuovere l'azione penale

Il presidente del seggio – o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente – nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti dei partiti, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. artt. 40 e 44 T.U. n. 361/1957; art. 331 codice di procedura penale)

CAPITOLO XI
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 38. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze illustrate al paragrafo 28.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.

§ 39. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (§ 26, n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota degli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 51, terzo comma, lett. a, T.U. n. 361/1957)

- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8, terzo comma, lett. a, legge n. 136/1976)

- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;

(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)

- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957)

- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;

- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;

- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

§ 40. Insediamento dei componenti del seggio speciale

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento del seggio della sezione stessa, cioè alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione.

§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o detenuti. Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente (§ 42).

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 42. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati. Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio, comunica agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio.

§ 43. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

§ 44. Colore della scheda di voto

Il colore della scheda di voto è stato individuato con provvedimento della Giunta regionale.

(Cfr. art. 18 legge regionale n. 1/73)

§ 45. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala.

(Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957)

§ 46. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione. Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio (§ 27, n. 1).

(Cfr. artt. 51 e 52 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione (§ 26, n. 7, lett. b);
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (§ 26, n. 7, lett. c).

§ 47. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio, vigilando che le operazioni di autenticazione procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio. Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, sia esatta l'indicazione della provincia o della Città metropolitana di Venezia nel cui territorio è ubicato il seggio;
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte nella scatola di cartone o altro materiale dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate, a disposizione del seggio.

(Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957)

§ 48. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- fa constatare ai componenti del seggio che il plico contenente il bollo della sezione è perfettamente chiuso;
- apre il plico;
- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo stesso.

(Cfr. art. 45, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati esclusivamente da parte dei seggi speciali o volanti (§ 27, n. 3).

§ 49. Timbratura delle schede

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- estrae dalla scatola di cartone le schede firmate dagli scrutatori (§ 47);
- imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;
- accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella scatola di cartone;
- fa constatare ai presenti che la relativa scatola di cartone è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel relativo pacco o busta (§ 25, n. 1). Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

§ 50. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala

Il presidente provvede a chiudere la scatola di cartone contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente; gli altri componenti del seggio; i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 2 (Ref.). Tale busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva crespa;
- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- fa sfollare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;
- con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch). Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

PARTE TERZA
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 51. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei paragrafi 8 e 31.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi paragrafi 8 e 31.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti o gruppi politici.

(Cfr. legge regionale n. 1/1973; cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

§ 52. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, all'urna e alla scatola di cartone contenente le schede autenticate sono integri;
- accerta che il numero delle schede nella scatola di cartone corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che è vuota.

§ 53. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste, rispettivamente, Busta Os./1 (Ref.) per i luoghi di cura oppure Busta D./1 (Ref.) per i luoghi di detenzione;
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro dei votanti, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.

CAPITOLO XV
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 54. Apertura della votazione

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione.

Ogni elettore, pertanto:

- a) riceverà una scheda di voto;
- b) potrà manifestare il suo voto tracciando con la matita copiativa un segno sulla risposta al quesito referendario, affermativa o negativa (SI o NO), da lui prescelta.

Il presidente dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare la scheda, dovranno richiudere la scheda stessa lungo le linee di piegatura. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 61.

(Cfr. art. 58, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio.

§ 55. Ammissione degli elettori alla votazione

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione.

(Cfr. art. 57, primo comma, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P. S., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi possono dare direttive agli agenti della forza pubblica affinché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda della sezione di

appartenenza.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione, secondo le modalità indicate da apposita circolare o nota informativa:

1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune;

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

3) i componenti del seggio;

4) i rappresentanti dei partiti o gruppi politici;

5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 19, secondo comma, legge n. 352/1970)

6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale;

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

7) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)

8) i naviganti (marittimi e aviatori), in possesso:

a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere aggiunti in calce alla lista sezionale; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 48, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 7 e 8 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta [mod. n. 20 (Ref.)/m, se di sesso maschile; n. 20 (Ref.)/f, se di sesso femminile].

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 56. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione, secondo le modalità indicate da apposita circolare o nota informativa:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

(Cfr. art. 103, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 57. Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione.

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
- 2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;
- 3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti dei partiti, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

(Cfr. art. 57 TU. n. 361/1957)

§ 58. Presentazione di altra documentazione

Dopo l'identificazione, l'elettore è ammesso a votare; uno scrutatore ne prende nota nel registro dei votanti.

Per gli elettori che votano con sentenza o attestazione del sindaco (§ 55, numeri 1 e 2), il presidente annota sulla sentenza o sull'attestazione che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo.

Il navigante (marittimo o aviatore) ammesso a votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 55 (n. 8, lett. a e b): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati al registro dei votanti.

Vanno altresì allegati al registro i documenti presentati da coloro che sono ammessi a votare in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione sulla base delle modalità indicate da apposita circolare o nota informativa.

§ 59. Consegna della scheda e della matita all'elettore

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai paragrafi 57 e 58, il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda.

È opportuno che il presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

Il presidente fa anche constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore e il bollo della sezione.

(Cfr. art. 58, primo comma, TU. n. 361/1957)

§ 60. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Si veda il successivo paragrafo 72 per i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 96/2008)

§ 61. Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio.

Se la scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

(Cfr. art. 58, terzo comma, TU. n. 361/1957)

Per i casi in cui l'elettore non vota nella cabina, si veda il paragrafo 72.

Per i casi, invece, in cui l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, prima ancora di entrare in cabina, la riconsegna al presidente

senza alcuna espressione di voto, si veda il paragrafo 75, n. 2.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957)

Il presidente che trascura o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 111 T.U. n. 361/1957)

Al momento della riconsegna di ogni scheda, il presidente:

- verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritte che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- deposita la scheda nell'urna;
- fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

L'elettore, insieme alla scheda, deve restituire al presidente anche la matita. Per i casi in cui l'elettore non riconsegna la matita, si veda il paragrafo 74.

(Cfr. art. 58, commi terzo, quarto e quinto, T.U. n. 361/1957)

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

(Cfr. art. 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale del seggio, per farne denuncia non appena completate le operazioni elettorali.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione.

§ 62. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Nel corso della votazione, a determinate ore, deve essere rilevata e comunicata al comune, che provvede alle comunicazioni alla Regione Veneto, l'affluenza degli elettori alle urne. Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 23.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO XVI

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL VENETO

§ 63. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore del comune;

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco.

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione del comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

Ogni scheda che il presidente consegna all'elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata conteggiata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate. La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, dopo di che il presidente stesso la inserisce nella scatola di cartone destinata a contenere le schede autenticate.

§ 64. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti dei partiti o gruppi politici; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio che votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in altra sezione o in altro comune della Regione Veneto, si attengono alle indicazioni contenute in apposita circolare o nota

informativa.

Anche i rappresentanti dei partiti o gruppi politici, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, che possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in altra sezione o in altro comune del territorio regionale, devono attenersi alle indicazioni contenute in apposita circolare o nota informativa.

Le agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto previste per gli ufficiali e agenti della forza pubblica sono applicabili anche ai funzionari di pubblica sicurezza e, in genere, agli appartenenti alla Polizia di Stato nonché ai militari comandati in servizio di ordine pubblico.

Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro dei votanti, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nel verbale si prende nota del comune dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Ogni scheda consegnata ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituita da altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al paragrafo 63.

(Cfr. art. 48 TU. n. 361/1957; art. 1489 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 55, "Codice dell'ordinamento militare")

§ 65. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco iscritti nelle liste elettorali del Veneto sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, secondo le indicazioni contenute in apposita circolare o nota informativa. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana. Nel registro dei votanti, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari. Anche nel verbale si prende nota del comune dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente del seggio in una lista elettorale aggiunta [modelli n. 20 (Ref.)/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 20 (Ref.)/f, per gli elettori di sesso femminile]. I militari non possono recarsi nei seggi elettorali inquadri o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente: (con indicazione delle generalità), presta servizio militare nel (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del comune), apponendovi la propria firma e il timbro del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il comune in cui sono stati comandati a prestare servizio. I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del comune della regione nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso, ferma restando la documentazione prevista dall'apposita circolare o nota informativa.

Ogni scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 63.

(Cfr. art. 49 TU. n. 361/1957; art. 1490 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare")

§ 66. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in una sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco, purché iscritti nelle liste elettorali del Veneto, secondo le modalità indicate nell'apposita circolare o nota informativa.

I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto devono presentare inoltre il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto (vedi paragrafo 55, n. 8)

Nel registro dei votanti, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco. Anche nel verbale si prende nota del comune dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella lista elettorale aggiunta [modelli n. 20 (Ref.)/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 20 (Ref.)/f, per gli elettori di sesso femminile] utilizzata per i militari.

Ogni scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 63.

(Cfr. art. 50 TU. n. 361/1957)

§ 67. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche, secondo le modalità indicate da apposita circolare o nota informativa.

Tali elettori, per poter votare, devono comunque presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi; oppure
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Nel registro dei votanti, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del comune dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Ogni scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 63.

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

§ 68. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare materialmente e autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) l'impedimento fisico è evidente;

b) sono già stati riconosciuti portatori di handicap od aventi diritto al voto assistito: in tale ipotesi si rinvia alle modalità indicate nell'apposita circolare o nota informativa;

c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Il presidente prima di consegnare la scheda all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve accertare, interpellando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d) ⁴.

(Cfr. artt. 55 e 56, primo e secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. n. 299/2000)

4 - La giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 14 maggio 1983, n. 154; 20 giugno 1983, n. 251; 22 settembre 1987, n. 568; 6 giugno 1990, n. 505; 14 dicembre 1992, n. 1499; 30 giugno 1997, n. 768; 19 marzo 2001, n. 1520; 13 gennaio 2011, n. 159; 21 marzo 2011, n. 1721; 23 aprile 2015, n. 2359), si è pronunciata numerose volte e univocamente in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", e, quindi, alla natura delle infermità che consentono di recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore, nonché in merito alla idoneità delle certificazioni mediche presentate dall'elettore, agli accertamenti comunque demandati al presidente di seggio, anche in caso di presentazione di certificati medici, e alla necessità di descrivere adeguatamente nel verbale del seggio i motivi dell'ammissione al voto assistito.

Tale giurisprudenza, in sintesi, ha affermato i seguenti principi:

- l'espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", manifesta l'intento legislativo di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, ma tale apertura analogica, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni "atipiche", va riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l'amputazione degli arti superiori e la paralisi.

Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materia – l'espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito;

- la predetta espressione legislativa fa intendere che, ai fini dell'ammissione al voto assistito, deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito

alla natura fisica dell'infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto;

- spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento fisico assoluto che non consente all'elettore di votare personalmente. Il presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;

- i principi costituzionali di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto impongono di limitare le ipotesi in cui un soggetto diverso dall'elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all'attività di espressione del voto;

- la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dalla legge dalle quali si presume l'inedoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità, per l'evidenza dell'impedimento, rende superflua l'allegazione di certificazione medica, così come esclude alcun diverso apprezzamento da parte del presidente del seggio;

- non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l'ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l'analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l'ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettuale (quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale), perché in tali casi l'assistenza dell'accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formatasi, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell'elettore;

- la certificazione medica prodotta dall'elettore costituisce atto di certezza privilegiata e vincola quindi il presidente del seggio solo per quanto concerne la natura dell'infermità e non anche sulla portata pratica dell'infermità stessa quale concreto impedimento alla materiale espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;

- la valutazione medica riportata nel certificato presentato dall'elettore non lascia margini di scelta al presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore stesso non è materialmente in grado di votare, salvo il caso che la certificazione risulti "*ictu oculi*" falsa o comunque non veritiera;

- al presidente di seggio non compete l'onere di una verifica autonoma in presenza di certificazione sanitaria, attestante una affezione che incide profondamente sulla capacità manuale dell'elettore (ad es., "tremore agli arti superiori da morbo di Parkinson"), assolutamente univoca nell'indicare le ragioni del ricorso all'ausilio di un accompagnatore nelle operazioni di voto;

- il giudizio, contenuto in un certificato medico, sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto non esime il presidente del seggio dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere dal verbale medesimo;

- non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia adottata dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, soprattutto con riferimento a quelle patologie il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta; frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano; tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto; ecc.). Il presidente del seggio, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

§ 69. Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto o non risponde all'invito di restituire la scheda riempita, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla le schede restituite dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulle schede annullate, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e le inserisce nella Busta n. 7 (Ref.)/E.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita nel modo indicato al paragrafo 63.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 88).

(Cfr. art. 44, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 70. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente nella Busta n. 7 (Ref.)/E.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 88).

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 58, quinto comma, 67, primo comma, n. 3, e 100, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 71. Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non restituisce una scheda consegnatagli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 88).

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 58, quinto comma, 67, primo comma, n. 3, e 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 72. Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e inclusa nella Busta n. 7 (Ref.)/E per essere allegata al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 88).

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (§ 60), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella Busta n. 7 (Ref.)/E per essere allegata al verbale.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro delle schede stesse, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 49/2008)

§ 73. Scheda deteriorata

Possono ricorrere due casi:

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda.

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla scatola di cartone nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella Busta n. 7 (Ref.)/E;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente.

(Cfr. art. 63 T.U. n. 361/1957)

§ 74. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. art. 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 75. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai paragrafi 57 e 58 (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; annotazione nel registro riportando anche il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinti casi:

1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda ed in tal caso, non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo 88. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente (§ 57, § 58 e § 59) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 72: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati i suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. artt. 66, primo comma, e 87, primo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 76. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, per votare nella sezione ospedaliera, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.

(Cfr. artt. 51, terzo comma, e 52, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i votanti.

(Cfr. art. 10 D.P.R. n. 299/2000)

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero (§ 27, n. 1). Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata da quelle già autenticate contenute nell'apposita scatola di cartone e deve immediatamente essere sostituita

prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autenticate e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione.

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura [modelli n. 21 (Ref.)/m e n. 21 (Ref.)/f].

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Ogni elettore che vota è registrato da uno scrutatore nel registro dei votanti.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale (§ 77).

(Cfr. art. 52, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

§ 77. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura⁵. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente al loro capezzale, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti dei partiti designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in una busta [Busta Os/1 (Ref.)];
- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;
- un bollo di sezione;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro dei votanti, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate e separate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Os/2 (Ref.)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale o volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate al registro dove vengono annotati i votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 76).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta [mod. n. 21 (Ref.)/m e n. 21 (Ref.)/f].

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali: modello n. 15 (Ref.), per i seggi volanti; modello n. 16 (Ref.), per i seggi speciali; modello n. 17 (Ref.), per i seggi speciali incaricati della raccolta del voto al capezzale degli elettori che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nella rispettiva urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario [modello n. 13 (Ref.)], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

⁵ - Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione opera un seggio volante per la raccolta del voto presso luoghi di cura con meno di 100 posti letto o presso il domicilio degli elettori, il numero degli scrutatori è aumentato da tre a quattro (art. 2 legge n. 199/1978).

§ 78. **Votazione dei detenuti**

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi, per votare, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

(Cfr. art. 13 D.P.R. n. 299/2000)

§ 79. **Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva**

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti dei partiti designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta D/1 (Ref.)];
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro dei votanti, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate e separate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta D/2 (Ref.)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 76).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta [mod. n. 22 (Ref.)/m e n. 22 (Ref.)/f].

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali [modello n. 18 (Ref.)].

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori detenuti, ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario [modello n. 13 (Ref.)], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

§ 80. **Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio**

Gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione" possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale di votare presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alla domanda l'elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Tale certificato, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante (§ 68, lett. d).

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale rilasciano apposita attestazione.
(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

§ 81. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente

I sindaci dei comuni formano un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale, come specificato nel paragrafo 26, n. 7.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell'abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più (§ 27, n. 3).

§ 82. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

Pertanto, dal numero di schede da autenticare (§ 46), si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 83. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore⁶. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente programmate con il comune.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta Voto domiciliare n. 1 (Ref.)];
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- un bollo di sezione;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate e separate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Voto domiciliare n. 2 (Ref.)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio nell'apposito verbale [modello n. 15-bis (Ref.) - Voto domiciliare].

In tale verbale, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nel medesimo verbale.

Le attestazioni rilasciate dai comuni di iscrizione elettorale agli elettori ammessi al voto domiciliare, di cui al paragrafo 80, possono essere trattenute dagli elettori medesimi.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti dei partiti che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario [modello n. 13 (Ref.)], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

⁶ - Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione opera un seggio volante per la raccolta del voto presso luoghi di cura con meno di 100 posti letto o presso il domicilio degli elettori, il numero degli scrutatori è aumentato da tre a quattro (art. 2 legge 22 maggio 1978, n. 199).

§ 84. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro, con le schede votate e l'altro materiale elettorale, nella sezione di appartenenza, il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

- a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale:
- uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;
- b) se l'elettore che ha votato a domicilio NON è iscritto nella lista sezionale:
- uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico [Busta n. 3 (Ref.)].

CAPITOLO XXI

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 85. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica - Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica.

(Cfr. art. 3 legge regionale n. 15/2014)

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate lunghe file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 86. Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la scatola di cartone che contiene le schede autenticate;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione e le matite copiative.

CAPITOLO XXII

LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO

§ 87. Accertamento del numero degli elettori

Il presidente del seggio deve attestare il numero complessivo degli elettori della sezione.

Il numero degli elettori è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, risultante dall'attestazione apposta in calce alla lista stessa, più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Dal calcolo di cui sopra dovranno essere perciò escluse le categorie di elettori che non sono iscritti nella lista della sezione e che siano stati ammessi a votare, presso la sezione medesima, in base a particolari disposizioni di legge, cioè i componenti dell'ufficio di sezione; i rappresentanti dei partiti o gruppi politici; gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio; gli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; i naviganti (marittimi e aviatori); i degenti in luoghi di cura; i detenuti aventi diritto al voto; gli ammessi al voto domiciliare aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione; gli elettori non deambulanti di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Ai fini dell'attestazione del numero degli elettori della sezione, tali elettori saranno conteggiati dagli uffici delle sezioni nelle cui liste risultano rispettivamente iscritti.

Le predette categorie saranno invece tenute presenti soltanto per accertare il numero complessivo dei votanti come indicato nel paragrafo seguente.

§ 88. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, deve essere stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;

(Cfr. art. 58, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione oppure presentando un'attestazione del sindaco di ammissione al voto.

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione

stessa, accerta altresì:

3) il numero degli elettori non deambulanti;

(Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

4) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti dei partiti e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; (Cfr. art. 48 TU. n. 361/1957)

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 TU. n. 361/1957)

6) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50 TU. n. 361/1957)

7) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione.

(Cfr. art. 1 decreto-legge n. 1/2006)

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 3) e 4) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 5) e 6) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta [modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f]. Gli elettori di cui al numero 7) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nell'apposito verbale [modello n. 15-bis (Ref.) - Voto domiciliare].

Nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al capezzale degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva; nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, per l'accertamento del numero dei votanti devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

(Cfr. art. 51 TU. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (§ 69);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore (§ 70);
- gli elettori che non hanno restituito la scheda (§ 71);
- gli elettori che non hanno votato nella cabina (§ 72).

§ 89. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero degli elettori e delle elettrici che si presentano a votare (registro dei votanti)

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato dandone attestazione nel verbale del seggio, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri (distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile) dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti. In particolare, il numero complessivo di votanti deve corrispondere a:

a) totale dei votanti annotati nei registri;

b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo votato, hanno rifiutato le schede (§ 75, n. 1);

c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori:

- elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco (§ 63);

- elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione (§ 83).

§ 90. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione [Busta n. 3 (Ref.)].

Nel plico devono essere inserite:

a) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine;

b) le liste elettorali aggiunte [modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f] dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione;

c) le liste elettorali aggiunte [modelli 21 (Ref.)/m e 21 (Ref.)/f, modelli n. 22 (Ref.)/m e 22 (Ref.)/f] in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto);

d) gli elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei partiti che ne fanno richiesta.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, TU. n. 361/1957)

Il predetto plico [Busta n. 3 (Ref.)], infine, viene sigillato e, per il tramite del comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione e i registri [Busta n. 4

(Ref.)], verrà inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

§ 91. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio

Per consentire le successive operazioni di riscontro di cui ai paragrafi 92 e 103, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione del seggio (§ 46).

Tale numero è dato dalla somma di:

- 1) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (§ 55, numeri da 1 a 8);
- 2) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
- 3) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (§ 69);
- 4) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (§ 73).

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

§ 92. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate (autenticate e non autenticate) e i registri

Il seggio deve controllare il numero delle schede di voto autenticate e rimaste nell'apposita scatola di cartone in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato. Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

Dopo tale controllo, il seggio procede alla formazione della Busta n. 4 (Ref.) nella quale devono essere incluse a loro volta:

- a) la Busta n. 4 (Ref.)/A, contenente due distinti pacchetti, di cui uno con le schede autenticate non utilizzate per la votazione e l'altro con le schede non autenticate;
- b) la Busta n. 4 (Ref.)/B, contenente i registri (maschile e femminile) dei votanti, ivi compresi i registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura (Mod. Os./Ref.) o reclusi in luoghi di detenzione (Mod. D./Ref.). Il predetto plico [Busta n. 4 (Ref.)], per il tramite del comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al paragrafo 90 contenente le liste sezionali [Busta n. 3 (Ref.)], viene inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

Le operazioni descritte nei paragrafi 87, 88, 89, 90, 91 e nel presente paragrafo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(Cfr. art. 67, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

PARTE QUARTA
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 93. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti riportati da ciascuna risposta al quesito referendario man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella scatola di cartone che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

(Cfr. artt. 66, secondo comma, e 68 TU. n. 361/1957)

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei partiti e gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 33.

CAPITOLO XXIV
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 94. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 87 a 92, devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro le ore 14 del lunedì, giorno successivo a quello di chiusura della votazione.

(Cfr. art. 15 legge regionale n. 1/1973; cfr. art. 73, primo comma, TU. n. 361/1957)

§ 95. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 14 del lunedì

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere completate entro il predetto termine delle ore 14 del lunedì, il presidente le deve sospendere.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio provinciale per il *referendum*. Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la scatola di cartone nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- sull'urna e sulla scatola di cartone devono essere apposti cartelli sui quali indicare il comune, il numero della sezione elettorale e le scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate»;
- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;
- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla scatola di cartone (comune, numero della sezione e scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti dei partiti che lo richiedono;
- il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore recapita al sindaco del comune un esemplare del verbale, l'urna, la scatola di cartone e il plico anzidetto. Il sindaco provvederà al sollecito inoltro di tale materiale elettorale alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, per la successiva consegna all'Ufficio provinciale per il *referendum*.

(Cfr. art. 73 TU. n. 361/1957; art. 7 legge n. 136/1976)

CAPITOLO XXV
SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 96. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "*favor voti*").

Ciò significa che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto).

(Cfr. artt. 69 e 70 TU. n. 361/1957)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto ⁷.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente idonei palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione ¹⁰.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

7 - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 11 aprile 2001.

10- Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali, ma che può essere tenuta presente anche per quanto concerne la validità o l'invalidità delle schede di voto per i *referendum*, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);

- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);

- il segno di voto costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);

- due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665).

La giurisprudenza ha altresì affermato che:

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985).

§ 97. Inizio dello scrutinio

Il presidente, senza aprire subito l'urna, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Dopo di che, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio.

§ 98. Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero [modello n. 23 (Ref.)].

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce la risposta (SI o NO) che è stata data al quesito referendario;
- c) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- d) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta al quesito referendario;
- e) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la risposta (SI o NO) data al quesito referendario e prende nota, nell'altro esemplare della tabella di scrutinio, del numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta;
- f) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella scatola di cartone che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella scatola di cartone.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

(Cfr. artt. 68 e 104, terzo comma, T.U. n. 361/1957).

§ 99. Casi di nullità. Schede bianche

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi i seguenti casi di nullità della scheda:

- a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – presenta però scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non è però conforme al modello della Regione del Veneto, oppure non porta il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità di identificare la risposta prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l'elettore ha tracciato un segno su entrambe le risposte.

(Cfr. art. 70 T.U. n. 361/1957)

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione "sul retro" della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come "parte interna" o "parte esterna" – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è "bianca", si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa del quesito referendario e delle possibili risposte (SI o NO).

Le schede bianche devono essere altresì "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle.

Anche nei due esemplari della tabella di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle.

Oltre alle schede bianche, anche le schede nulle devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 7 (Ref.)/D e allegate al verbale.

(Cfr. artt. 68, comma 3-bis, e 71, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 100. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro (§ 103) e per il completamento del verbale del seggio, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

- Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (**A**) è dato dalla seguente somma:
 - 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare (§ 69);
 - 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore (§ 70);
 - 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite (§ 71);
 - 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina (§ 72).
- Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (**B**) è dato dalla seguente somma:
 - 1) numero di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - 2) numero di schede contenenti voti nulli, perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco;
 - 3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (**B**) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

§ 101. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda.

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (§ 10).

Il principio fondamentale, come già detto (§ 96 e § 99), è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati e non assegnati.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:

- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio sono ripresi in esame dall'Ufficio provinciale per il *referendum*, che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi. Le decisioni definitive su proteste e reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio presentati agli Uffici provinciali sono assunte dall'Ufficio centrale per il *referendum*.

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede contestate, man mano accantonate e raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, al termine dello scrutinio devono essere inserite, rispettivamente:

- quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 7 (Ref.)/B;
- quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 7 (Ref.)/C.

(Cfr. art. 69 e 71 T.U. n. 361/1957; art. 21, terzo comma, e 23 legge n. 352/1970)

§ 102. Operazioni di controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- a) toglie dalla scatola di cartone tutte le schede spogliate, contenenti voti validi;
- b) conta le schede contenenti voti validi, ivi comprese le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati;
- c) conta le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente NON assegnati;
- d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio;
- e) conta le schede bianche;
- f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

(Cfr. art. 68, comma 7, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

§ 103. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

(Cfr. art. 68, comma 7, secondo periodo, T.U. n. 361/1957)

I - Il numero complessivo degli elettori iscritti o assegnati alla sezione (§ 46) si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori iscritti nella sezione;
- 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
- 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione; detratto il numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.

II - Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori di cui al punto I;
- 2) numero delle schede autenticate durante la votazione (§ 91).

III - Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento di cui ai paragrafi 88 e

IV - Il numero complessivo delle schede autenticate NON utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo di cui al paragrafo 92.

V - Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma di:

- 1) schede annullate durante le operazioni di voto (§ 100, lett. A);
- 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (§ 100, lett. B).

VI - Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo del verbale del seggio, si ricava dalla somma di:

- 1) schede spogliate contenenti voti validi (compreso quelli contestati e provvisoriamente assegnati);
- 2) schede bianche;
- 3) schede nulle (§ 100, lett. A + lett. B);
- 4) schede contenenti voti contestati e provvisoriamente NON assegnati.

Il numero complessivo di cui al punto III) deve coincidere con quello di cui al punto VI).

§ 104. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi 102 e 103:

- dichiara il risultato dello scrutinio, con l'indicazione del numero di voti validi riportati da ciascuna risposta, affermativa o negativa, al quesito referendario, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale del seggio;
- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti dei partiti presenti il verbale del seggio [modello n. 13 (Ref.)].

(Cfr. art. 68 commi 7 e 8, 74 primo comma e 75 primo comma TU n. 361/1957)

§ 105. Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati della votazione dello scrutinio

Il presidente compila altresì un estratto del verbale del seggio concernente il risultato della votazione e dello scrutinio [modello n. 14 (Ref.)], lo inserisce nella Busta n. 5 (Ref.) e lo rimette al sindaco del comune per il successivo inoltro alla Giunta regionale.

§ 106. Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio

Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti. All'interno di ogni plico, le schede saranno suddivise in distinti pacchetti o fascette, utilizzando le buste o il rotolo di carta gommatata contenuti nel pacco di cancelleria. Le operazioni da compiere sono le seguenti:

A) le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) vanno chiuse nella Busta n. 6 (Ref.).

Sulla busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici che ne facciano richiesta.

Nella stessa busta va incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di tale plico [modello n. 19 (Ref.)/4].

La Busta n. 6 (Ref.) deve essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà successivamente al tribunale (o sezione distaccata del tribunale);

(Cfr. art. 75, quinto comma, TU n. 361/1957; art. 7, ultimo comma, legge n. 136/1976)

B) le schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/B;

C) le schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/C;

D) le anzidette Buste n. 7 (Ref.)/B e n. 7 (Ref.)/C sono riunite e, con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a proteste e reclami, vanno chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/A;

E) le schede bianche e le schede nulle vanno chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/D;

F) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o senza firma dello scrutatore, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/E;

G) le Buste n. 7 (Ref.)/A, n. 7 (Ref.)/D e 7 (Ref.)/E vanno riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 7 (Ref.).

Su tale busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici che ne facciano richiesta.

La Busta n. 7 (Ref.) deve essere recapitata, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà sollecitamente al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio provinciale per il referendum;

H) l'altro esemplare del verbale va chiuso nella Busta n. 8 (Ref.) e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del comune.

§ 107. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale

Il presidente del seggio deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

§ 108. Confezione del plico con il materiale da restituire

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 9 (Ref.):

- il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che l'inchiostro si versi);
- l'eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio [modello n. 19 (Ref.)/9].

La Busta n. 9 (Ref.), sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

Riepilogo plichi da confezionare

PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA
DOPO L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 2 (Ref.)	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti per le operazioni del seggio elettorale	Ufficio di sezione

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI ACCERTAMENTO
DEGLI ELETTORI E DEI VOTANTI PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 3 (Ref.)	1) Lista (distinta in maschile e femminile) degli elettori della sezione 2) Liste elettorali aggiunte dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione (modelli n. 20-Ref./m e 20-Ref./f) 3) Liste elettorali aggiunte (maschili e femminili) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o in luoghi di detenzione (modelli n. 21-Ref./m e 21- Ref./f; n. 22-Ref./m e 22-Ref./f) 4) Elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito della sezione	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 4 (Ref.)	1) BUSTA n. 4 (Ref.)/A (vedi sotto) 2) BUSTA n. 4 (Ref.)/B (vedi sotto)	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 4 (Ref.)/A	1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione 2) Schede avanzate non autenticate	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 4 (Ref.)/B	1) Registro (maschile e femminile) dei votanti 2) Registri (maschili e femminili), eventualmente utilizzati per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o di detenzione (modelli Os./Ref. e D./Ref.)	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune

PLICHI DA CONFEZIONARE

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 5 (Ref.)	Estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio	Regione (Giunta regionale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 6 (Ref.)	1) Schede valide 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 7 (Ref.)	1) Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (primo esemplare) 2) Atti allegati al verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione: - verbali delle operazioni dei seggi speciali e di quelli volanti (primo esemplare) - estratto del verbale di nomina degli scrutatori - atti di designazione dei rappresentanti dei partiti o dei promotori - certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con l'assistenza di un accompagnatore - attestazioni mediche esibite dagli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione priva di barriere architettoniche 3) BUSTA n. 7 (Ref.)/A 4) BUSTA n. 7 (Ref.)/D 5) BUSTA n. 7 (Ref.)/E	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>
BUSTA n. 7 (Ref.)/A	1) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso 2) Carte relative a reclami e proteste 3) BUSTA n. 7 (Ref.)/B (vedi sotto) 4) BUSTA n. 7 (Ref.)/C (vedi sotto)	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>
BUSTA n. 7 (Ref.)/B	Schede contestate e provvisoriamente assegnate e carte relative	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>
BUSTA n. 7 (Ref.)/C	Schede contestate e provvisoriamente NON assegnate e carte relative	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>
BUSTA n. 7 (Ref.)/D	1) Schede nulle 2) Schede bianche	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>
BUSTA n. 7 (Ref.)/E	1) Schede deteriorate 2) Schede riconsegnate dagli elettori senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore 3) Schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nell'espressione del voto 4) Schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>
BUSTA n. 8 (Ref.)	Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (secondo esemplare)	Segreteria del Comune

PLICHI DA CONFEZIONARE

PLICHI DA CONFEZIONARE A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO ELETTORALE

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 9 (Ref.)	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati a conclusione delle operazioni del seggio elettorale	Segreteria del Comune

PLICHI DA CONFEZIONARE